

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Autotrasportatori: riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22.6.2017 n. 5, **sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali**: i) a favore degli **autotrasportatori di cose per conto terzi** o per conto proprio; ii) in **relazione all'anno 2016. Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo**, interessate alle riduzioni compensate dei **pedaggi relativi all'anno 2016, devono presentare un'apposita domanda**: *i) esclusivamente in via telematica*, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ([www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it)); *ii) firmata in formato elettronico dal titolare*, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità. **Detti soggetti possono iniziare a presentare**, dalle ore 9.00 del 21.08.2017, **le domande in parola sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.7.2017 ed entro le ore 14.00 del 22.7.2017**. Le domande **devono essere presentate entro le ore 19.00 del 6.10.2017**. Si rammenta, al riguardo che la **presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo**, che va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della presentazione della domanda, **il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento** (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri.

### **Premessa**

---

---

---

Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22.6.2017 n. 5 **sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:**

- a favore degli **autotrasportatori di cose per conto terzi** o per conto proprio;
- in **relazione all'anno 2016.**

**Le riduzioni** compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2016, come determinate dal presente provvedimento, **possono essere richieste** dalle seguenti imprese:

#### **BENEFICIARI DELLE RIDUZIONI COMPENSATE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI 2016**

Imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 26.3.92 n. 881

Imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298

Imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio

#### **Osserva**

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dall'1.1.2016, ovvero titolari di licenza in conto proprio dall'1.1.2016, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati **successivamente alla data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.**

#### **Pedaggi autostradali interessati**

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai **veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5**, di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori;
- effettuati dal **1° gennaio al 31 dicembre 2016**;
- a **riscossione differita mediante fatturazione**, per i quali le società concessionarie abbiano emesso **fattura entro il 30.4.2017.**

#### **Ammontare delle riduzioni**

**La riduzione** dei pedaggi autostradali **è calcolata:**

- in ragione dei **diversi scaglioni di fatturato globale** annuo;
- sulla **base della classe ecologica (Euro)** del veicolo e della relativa percentuale di riduzione.

<b>Fatturato annuo</b>	<b>Classe veicolo</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro V o superiore	4%
	Euro IV	3%
	Euro III	2%
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro V o superiore	6%
	Euro IV	5%
	Euro III	4%
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro V o superiore	8%
	Euro IV	7%
	Euro III	6%
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro V o superiore	10%
	Euro IV	9%
	Euro III	7%
Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro V o superiore	13%
	Euro IV	11%
	Euro III	9%

#### **Osserva**

Sono previste **ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne**, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00.

#### **Presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi**

**Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo**, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2016, **devono presentare un'apposita domanda:**

- **esclusivamente in via telematica**, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ([www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it));
- **firmata in formato elettronico dal titolare**, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità.

La procedura di presentazione della domanda **prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:**

<b>Tempi predisposizione della domanda</b>	
<b>Fase 1</b>	<b>Prenotazione della domanda</b> , finalizzata all’inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; <b>tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 3.7.2017 e fino alle ore 14.00 del 22.7.2017</b>
<b>Fase 2</b>	Presentazione della domanda, finalizzata all’abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti; <b>tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 21.8.2017 e fino alle ore 19.00 del 6.10.2017.</b>

Ai fini della compilazione della domanda, **sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.**

#### **Osserva**

**Le imprese o i consorzi di imprese di nazionalità estera**, non facenti parte di cooperative, consorzi e società consortili aventi sede in Italia, ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati i cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, **sono tenute ad inviare le carte di circolazione di ciascun veicolo indicato in sede di presentazione della domanda:**

→ all’indirizzo di posta elettronica certificata [albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it](mailto:albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it);

→ entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

#### **Pagamento dell’imposta di bollo e applicazione delle riduzioni**

La **presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo**, che va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l’autotrasporto).

Al termine della presentazione della domanda, **il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento** (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell’ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri.

#### **Osserva**

L’impresa è tenuta a conservare **la ricevuta del pagamento**, per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

Le riduzioni spettanti **vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali**, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

Le società concessionarie **danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**